

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 25

Qualificazione e tutela dell'impresa balneare pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 26

**Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico
ricreative pag. 7**

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 27

**Modifiche di norme di carattere finanziario ed organizzativo e rico-
noscimento di debiti fuori bilancio pag. 16**

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 28

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2017 - 2019 - III provvedimento (*pubblicata su Supplemento
al Bollettino Ufficiale n. 16 del 15.11.2017, parte I*)**

REGOLAMENTO REGIONALE 27 OTTOBRE 2017 N. 3

**Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22
dicembre 2015 n. 25, "Norme in materia di cimiteri per animali" . . . pag. 24**

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 8 giugno 2017 n. 153 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria sul ricorso proposto da Regione Liguria c/Pellegrini Andrea pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 25**Qualificazione e tutela dell'impresa balneare.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la presente legge, al fine di rafforzare le peculiarità caratteristiche dell'economia regionale portandole a livelli di crescita ed eccellenza, è finalizzata alla tutela e qualificazione dell'impresa balneare ligure in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Liguria, connotate da litorali di ridotte dimensioni aperti a forti mareggiate, e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località costiere, nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare ligure, con le sue funzioni organizzative.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri, così come definite all'articolo 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione.

Articolo 2
(Definizione dell'impresa balneare ligure)

1. È considerata impresa balneare ligure, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa ligure, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:
 - a) esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare così come definito all'articolo 29 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Articolo 3
(Azioni di tutela)

1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri.

2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11bis della l.r.13/1999 e successive modificazioni e integrazioni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 4

(Azioni di promozione)

1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a:
 - a) riconoscere il ruolo fondamentale della categoria delle imprese balneari liguri all'interno del sistema turistico regionale;
 - b) realizzare un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attività radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale.
2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di cui al comma 1.

Articolo 5

(Azioni di qualificazione)

1. La Regione predispone, negli strumenti di pianificazione territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta a:
 - a) la conservazione dei caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell'impresa balneare;
 - b) la promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.

Articolo 6

(Valore aziendale dell'impresa balneare ligure)

1. In qualsiasi caso è riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.

Articolo 7

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese balneari che operano in qualsiasi comune costiero della regione compresi i comuni facenti parte delle circoscrizioni di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Articolo 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 novembre 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 25

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Angelo Vacca-rezza, Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini, Claudio Muzio, Alessandro Piana, Laura Lauro, Franco Senarega, Luigi De Vincenzi, Matteo Rosso, Luca Garibaldi, Giovanni De Paoli, Andrea Costa in data 18 maggio 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 156;*
- b) *è stata assegnata alle Commissioni consiliari III, ai sensi dell' articolo 83, comma 1, del Regolamento interno, e IV ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 19 maggio 2017;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 9 ottobre 2017;*
- d) *la III Commissione si è espressa all'unanimità nella seduta del 9 ottobre 2017*
- e) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2017;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 16 novembre 2017.*

2. NOTE AGLI ARTICOLINota all'articolo 1

- *La legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 è pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2016, n. 2.*
- *Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 è pubblicato nella G.U. 23 aprile 2010, n. 75.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16.*
- *Il decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 è pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2005, n. 238.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.*

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 26**Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative di competenza dello Stato previsto all'articolo 1, comma 18, del decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, la presente legge disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e in conformità con la normativa statale vigente.
2. Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente, assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009 convertito dalla l. 25/2010 e mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sono previste adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto.

TITOLO I**REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI****Articolo 2**

(Concessioni demaniali vigenti)

1. È tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale.
2. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l'estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni.

Articolo 3

(Definizione degli impianti di facile rimozione)

1. Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:
 - a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;
 - b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.
2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma 1. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

TITOLO II NUOVE CONCESSIONI

Articolo 4

(Durata della concessione demaniale marittima)

1. La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
2. La durata della concessione è fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione.
3. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea è rilasciata per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Articolo 5

(Valore della concessione demaniale marittima)

1. Il valore della concessione demaniale marittima è determinato sulla base dei seguenti parametri:
 - a) valenza turistica del Comune;
 - b) importo del canone annuo;
 - c) investimento edilizio e, in quota parte, in attrezzature e beni mobili.

Articolo 6

(Procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni)

1. L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene in conformità alle previsioni del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni e senza pregiudizio per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.

2. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili è avviato dal Comune, in conformità ai principi di derivazione europea, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
3. Con atto della Giunta regionale sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo 5, i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui all'articolo 2.

Articolo 7

(Forme di pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni)

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 6 è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione Liguria e, altresì, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
2. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 8

(Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione)

1. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I comuni indicano i requisiti di capacità economico finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione.

Articolo 9

(Criteri di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima)

1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione:
 - a) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
 - b) professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico ricreative;
 - c) capacità economico finanziaria;
 - d) offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
 - e) servizi accessori offerti all'utenza;
 - f) qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
 - g) personale impiegato nell'esercizio della concessione;
 - h) impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
 - i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione.
2. I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'articolo 6 volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

3. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 10

(Affidamento in gestione e subingresso nelle concessioni)

1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione di cui all'articolo 45bis del Codice della Navigazione è rilasciata previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario.
2. Nel Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune può motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilità del concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45bis del Codice della Navigazione alle sole attività secondarie.
3. L'autorizzazione al sub-ingresso in caso di vendita di cui all'articolo 46 del Codice della Navigazione è rilasciata solo a partire dalla seconda metà della durata della concessione, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

Articolo 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 26

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Angelo Vacca-rezza, Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, Claudio Muzio, Alessandro Piana, Laura Lauro, Franco Senarega, Luigi De Vincenzi, Matteo Rosso, Luca Garibaldi, Giovanni De Paoli, Andrea Costa in data 18 maggio 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 157;*
- b) *è stata assegnata alle Commissioni consiliari I, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento in-terno, III e IV ai sensi dell' articolo 84, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 19 maggio 2017;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 ottobre 2017;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 ottobre 2017;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 9 ot-tobre 2017;*
- d) *è stata esaminata ed approvata a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2017;*
- e) *la legge regionale entra in vigore Il 16 novembre 2017.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consiglieri Vacca-rezza A. e Garibaldi L.)

Con la presente proposta di legge, ora sottoposta all'attenzione dell'Assemblea legislativa, l'Ente Regione intende definire il regime delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e favorire le attività imprenditoriali ed il turismo costiero. La norma applica i principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

Il contenuto del testo di legge nasce dall'esigenza di dare risposte concrete ad un settore che vive una deli-cata situazione di incertezza giuridica e normativa.

Si pensi che in Liguria esistono 3.815 concessioni demaniali marittime e oltre 40 concessioni per i por-ticcioli turistici, che rappresentano una significativa realtà economica e sociale che merita adeguate garanzie giuridiche per il futuro e lo sviluppo. Tale settore coinvolge diverse migliaia di posti di lavoro in un territorio che vive di turismo, con la pesante incidenza di quello balneare e delle attività connesse.

Altri paesi europei, come la Spagna e il Portogallo che si trovano in identiche condizioni, hanno approvato norme nazionali, tra l'altro non sanzionate a livello di Unione Europea, che garantiscono importanti durate delle attuali concessioni demaniali, dando certezza al comparto, al lavoro, alla tutela delle coste e la possibilità alle imprese di investire con la garanzia di poter ammortizzare gli investimenti.

La proposta di legge affronta nel merito il tema delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e chiarisce quali siano gli impianti di facile rimozione e le modalità di individuazione delle stesse, offrendo ulteriore chiarezza alla categoria, disciplina la durata delle concessioni demaniali marittime, i pro-cedimenti di selezione, le forme di pubblicità delle procedure di assegnazione ed i requisiti di partecipazione, i criteri di comparazione delle istanze, di affidamento in gestione e di subingresso.

In sede di esame da parte della I Commissione, è stato svolto un ampio programma di audizioni cui hanno partecipato i Rappresentanti delle principali Associazioni del settore, i quali hanno espresso notevole apprezzamento per l'iniziativa legislativa di origine consiliare, riscontrando una forte volontà politica da parte dei proponenti stessi.

Nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge, che si incentra sul sostenere giuridicamente l'estensione della durata della validità delle concessioni demaniali, sono state prese in considerazione alcune osservazioni emerse dalle audizioni, con l'impegno di tradurle in proposte emendative da presentare in Aula, unitamente alla proposta approvata nel testo originario recante soltanto alcuni adeguamenti tecnico-legisla-tivi, al fine di accelerare i tempi di trattazione.

Si auspica, pertanto, che l'Assemblea legislativa voglia suffragare questa proposta di legge ad ampia maggioranza di voti, consentendo all'Ente Regione di approvare in tempi brevi una legge che, nelle more dell'adozione da parte del Governo centrale di disposizioni normative volte alla regolamentazione di questi specifici regimi che impattano sulle attività imprenditoriali e sullo sviluppo del turismo costiero, possa risolvere, in modo concreto, le problematiche legate alle lacune di carattere legislativo, offrendo al contempo agli operatori del settore balneare le necessarie garanzie giuridiche per il prosieguo delle loro attività e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)

Presidente, Assessori, Consiglieri

stiamo parlando del disegno di legge, voluto fortemente, dal duo Vaccarezza-Scajola, con il sostegno di quasi tutti i partiti presenti in questa Assise, che tratta delle concessioni demaniali, o per meglio farci capire, della direttiva Europea della Bolkenstein relativa ai servizi nel mercato europeo comune, approvato definitivamente nel dicembre del 2006.

È doveroso affrontare il tema partendo dall'origine perché tutti sappiamo, che noi italiani, abbiamo la memoria corta e spesso non ricordiamo i partiti e i politici, che hanno governato il nostro Paese e che volutamente, non hanno mai voluto mettere la parole fine su questa direttiva.

Facendo una ricostruzione storica partiamo dall'anno in cui questa direttiva europea fu partorita, era il 2004 il Presidente della Commissione di competenza era Romano Prodi il quale, collaborò attivamente affinché questa Direttiva fosse approvata dal Parlamento Europeo.

Come non ricordare la storica frase con l'entrata della nuova moneta Euro "Con l'euro lavoreremo un giorno di meno, guadagnando come se lavorassimo un giorno di più".

Tanto per descrivere uno dei tanti venditori di falsità che ci hanno governato.

Passiamo all'anno del recepimento della direttiva da parte del Governo italiano.

L'8 Maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 59/2010 avente come oggetto "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

In quest'anno governava Berlusconi con pdl e lega.

Dall'anno del recepimento ad oggi, si sono avvicendati 5 Governi diversi (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e l'attuale Gentiloni).

Come sappiamo si sono alternati Governi di diversi "colori", dal centro-destra al centro-sinistra, ma alla fine il risultato è lo stesso, nessuno di loro ha mai voluto affrontare seriamente il problema.

Parliamoci chiaro e con estrema franchezza, non è stata colpa dell'Europa. Non è stata colpa di Bruxelles, se la Corte di Giustizia Europea aveva bocciato le proroghe automatiche volute dal Governo italiano fino al 2020 sulle concessioni demaniali dei balneari. Queste proroghe sono state lo strumento più sbagliato per opporsi alla Bolkestein. Una direttiva europea non certo positiva, approvata quasi 11 anni fa in Europa, con la compiacenza delle forze politiche italiane che poi l'hanno criticata (Ds e Margherita ora PD si erano schierati con i loro eurogruppi di riferimento, il partito socialista Pse e i liberali, che hanno costituito una maggioranza favorevole al via libera completo alla Bolkestein accordandosi con il Partito popolare europeo (Ppe), Forza Italia e centristi).

In questa vicenda va però ricordata una cosa, la Bolkestein ha acceso i riflettori su una peculiarità tutta italiana, quella di ignorare completamente le dinamiche di concorrenza equa in un settore intero: quello delle concessioni balneari. Un'intera classe politica si è affannata a difendere una situazione indifendibile, che in altri settori della nostra economia non sarebbe neppure ipotizzabile.

Con il pretesto di difendere pochi soggetti, non ha permesso a nessun altro cittadino di entrare in un mercato chiuso a doppia mandata. Non ha permesso il fiorire di nuove attività, nuovi progetti, nuovi investimenti. Ma soprattutto, con questo atteggiamento, la nostra cara classe politica non ha difeso i balneari, che nella loro attività hanno messo tempo, sudore e denaro.

Proprio i balneari che i Governi che si sono susseguiti dicevano di difendere, sono stati in realtà i più danneggiati da questo atteggiamento. Nei loro confronti la classe politica ha mentito sapendo di mentire, a loro è stato promesso che la situazione fosse rimediabile quando non lo era, che la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte di Bruxelles fosse un'ingiustizia da ignorare, che tanto sarebbe passata in cavalleria.

L'attuale disegno di legge-delega non serve a nulla se non a prendere altro tempo: è solo una pezza messa dopo un ritardo disastroso che l'Italia si trascina da undici anni. La Commissione europea, molto probabilmente, sarà irritata dall'ulteriore proroga che l'Italia crede, a torto, di meritare. E poi c'è lo strumento: un disegno di legge-delega che lascia al Governo una discrezionalità eccessiva: ancora una volta il Parlamento è esautorato e non legifera. Ma quale logica c'è a iniziare un percorso di questo genere con un governo che ha sopra la data di scadenza? Dura di più lo yogurt che ho in frigo!

La verità è che ancora una volta, è stata presa in giro la categoria, lasciando la patata bollente a chi verrà dopo. I nostri colleghi alla Camera dei Deputati, in primis, il Portavoce Battelli, hanno presentato degli emendamenti in chiave costruttiva e nella nostra visione, che come sempre vuole essere in primo luogo a favore delle piccole medie imprese, che nella maggioranza dei casi in questo ambito sono imprese familiari, noi proponiamo una concessione per Regione e massimo due sul territorio nazionale per ciascun concessionario, attraverso un sistema che non può essere facilmente aggirato e che prevede il controllo anche del capitale sociale dell'operatore interessato, questo permetterà di tenere lontano le grandi multinazionali.

Inoltre nel passaggio tra il sistema attuale e quello nuovo è necessario indennizzare il concessionario uscente se ha effettivamente fatto investimenti certificati negli ultimi 10 anni, che è un tempo congruo agli ammortamenti. Ciò crea un sistema premiale per chi ha lavorato bene e vuole investire nel rispetto delle norme, dei residenti, del turista e dell'ambiente, mettendo anche, e dico finalmente, chiarezza nello sfruttamento dell'arenile libero. Finalmente le Regioni, potranno ripristinare le quote di spiaggia libera stabilite già da leggi regionali.

Ora veniamo a noi, qui in Regione Liguria, con la proposta Vaccarezza-Scajola.

Oggi è il 31 ottobre ed è il giorno del "dolcetto o scherzetto", senza farvi alcun problema state regalando uno scherzetto a queste persone, che continuano a vedere in voi i loro salvatori, quando in precedenza ho letto che, in Europa avete votato a favore della Bolkestein e che quando eravate al Governo, non avete mai fatto nulla.

La presente proposta di legge, vorrebbe disciplinare le concessioni demaniali marittime, i beni del demanio marittimo appartengono al demanio pubblico ed in particolare a quello statale. Le Regioni hanno competenza per quanto riguarda le funzioni amministrative in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, fermo il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea, quale il divieto automatico delle concessioni.

Questa iniziativa legislativa, trova limiti nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e dell'ambiente. Sull'utilizzazione della costa e alla disciplina delle concessioni demaniali marittime risulta rilevante la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all'articolo 12, comma 2, della Direttiva n. 2006/123/CE, che vieta qualsiasi forma di automatismo nel rinnovo del rapporto concessorio.

Si segnala inoltre che la sentenza della Corte di Giustizia UE, sezione V, del 14 luglio 2016, che ha stabilito che l'articolo 12 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che non consente una misura nazionale, che preveda la "proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime in essere per attività turistico ricettive, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati".

Alla luce di quanto sopra, la presente proposta di legge, non risulta coerente con i principi del diritto comunitario e con le leggi dello Stato.

Continuo a leggere quanto riportato dagli uffici regionali, nella scheda dell'Analisi Tecnico Normativa, la presente proposta di legge presenta rischi di impugnativa:

Articolo 1: ha ad oggetto materie riservate alla competenza legislativa statale, ed è precluso alla Regione intervenire.

Al comma 2, sempre dell'articolo 1, v'è rilevato che il richiamo alla continuità delle attività sulla base di un legittimo affidamento, appare in contrasto con l'articolo 12 della Direttiva Europea, che nello stabilire la procedura di selezione, consente agli Stati membri di tener conto di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati.

Articolo 2:

Prevede l'estensione della durata della concessione e anche questo articolo, non è coerente con la normativa europea in materia della tutela della concorrenza.

Articolo 3:

Istituzione del Fondo regionale per la manutenzione, gestione e sviluppo della costa, qui dovete fare chiarezza su questo punto perché non è chiaro di cosa parlate.

Articolo 4:

Si parla di impianti di facile rimozione, questa proposta tocca l'aspetto del valore della concessione e sulla determinazione del canone che è di competenza statale, la Regione ha competenza sull'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica. Le indicazioni statali dicono che sono amovibili o di facile rimozione quelle strutture che, a fine stagione, possono essere facilmente smontate o rimosse, senza la loro distruzione parziale o totale, in questa proposta di legge il concetto è molto differente perché si assume come parametro la demolizione e la rimozione nel termine massimo di 120 giorni. Detto questo bisogna tener conto che questi aspetti, vanno ad incidere sulla quota di cauzione che deve essere prevista a garanzia.

Articolo 5:

I limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, non rispondono alle competenze regionali, lo Stato ha la diretta competenza nello stabilire i limiti minimi e massimi delle concessioni, mentre le Regioni possono fissare la durata delle stesse entro tali limiti, per assicurare un uso proporzionato degli investimenti realizzati.

Articolo 6:

Per quanto riguarda il valore della concessione e tutto quello che è parte alla proprietà del bene, si ricorda che la competenza regionale è limitata alle funzioni amministrative conferite. Alla Regione spetta l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica.

Articolo 7

Sulle procedure di selezione per l'assegnazione delle nuove concessioni demaniali e ai collegati requisiti di partecipazione, bisogna rispettare la competenza tra Stato e regioni e le disposizioni nazionali ed europee in tema di concorrenza.

Nelle altre regioni, il tema è stato affrontato e le proposte di legge che sono state votate dai rispettivi Consigli regionali (Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto e anche la Liguria aveva provato nel 2012 con la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo in caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali), hanno fatto la fine che farà anche questa, cioè verrà impugnata dalla Corte Costituzionale.

Voi continuate a prendere in giro le famiglie e queste micro-piccole imprese con la presente proposta di legge, che come da me illustrato, vede la Regione chiaramente incompetente in materia tanto che, ci troveremo con un'altra legge regionale impugnata.

E' di dominio pubblico che dopo il tappeto più lungo del mondo, volete battere ogni world record anche come Assemblea Legislativa, la più impugnata al mondo. Ci stupiscono tutti i sottoscrittori di questa pdl, che consci del fatto che è fuffa e carta straccia sarà impugnata, ma la vostra priorità è continuare a prendere in giro i cittadini, le famiglie e le imprese perché è partita la corsa alla campagna elettorale per il prossimo Governo.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, pubblicato nella G.U. 30/12/2009 n. 302, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25 pubblicata nella G.U. 27 febbraio 2010, n. 39.

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.

Nota all'articolo 8

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è pubblicato nella G.U. 19 aprile 2016, n. 91.

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 27**Modifiche di norme di carattere finanziario e organizzativo e riconoscimento di debiti fuori bilancio.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Al comma 1 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "può essere effettuata, da parte" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione Liguria promuove, avvalendosi";
 - b) le parole: "del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma", sono soppresse;
 - c) le parole: "ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma", sono sostituite dalle seguenti: "per investimenti finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Tale contributo può essere destinato alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli investimenti effettuati dalle aziende."
2. Al comma 2 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale", sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse di cui al comma 1, anche già erogate da FILSE S.p.A. alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte delle aziende di trasporto stesse secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata rendicontazione la Giunta regionale definisce le modalità di recupero delle somme erogate e non rendicontate."
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

1. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "omnicomprensivo" sono inserite le seguenti: ", al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali,".

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“n bis) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale. Il suddetto elenco è costituito, inoltre, per la rilevazione di altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale, come previsto dall'Accordo tra Istat e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.”.

Articolo 4

(Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile))

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 25 bis

(Raccolta fondi tramite conto corrente dedicato)

1. La Regione può attivare apposito conto corrente bancario dedicato alla raccolta di fondi a favore delle collettività danneggiate da eventi calamitosi.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.
3. I fondi sono allocati nel bilancio in entrata al Titolo “Entrate extratributarie” tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” a copertura degli oneri della Missione 11 “Soccorso civile” Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali” della spesa”.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis

(Fondi speciali)

1. L'importo da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimento legislativo da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2017, resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato C alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti.”.

2. Dopo l'allegato B della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

MISSIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10.000,00	0,00	0,00”

Articolo 6

(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15bis della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le somme incassate di cui al comma 1 sono destinate anche alle finalità di salvaguardia del paesaggio e sono allocate al Titolo 3 “Entrate extra tributarie” tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dell'entrata a copertura degli oneri derivanti dalla Missione 8 “Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa” Programma 1 “Urbanistica e Assetto del territorio” della spesa.”.

Articolo 7

(Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del professionista incaricato Avvocato M.C.M. per le prestazioni rese a favore dell'Autorità del Bacino Interregionale del fiume Magra di cui alle notule del 18 settembre 2017 per un importo complessivo di euro 6.846,80 inerente la difesa in giudizio dell'Autorità nei ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
2. Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 6.846,80 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 esercizio 2017, Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 11 “Altri servizi generali”.

Articolo 8

(Anticipazione di cassa a favore del Comune di Savona)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio 2018, a concedere anticipazioni di cassa a favore del Comune di Savona fino all'ammontare di euro 5.000.000,00 nelle more dell'erogazione dei fondi assegnati nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) al fine di garantire il regolare avvio delle attività connesse al progetto di riqualificazione dell'area waterfront della città di Savona.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti di attuazione dell'accordo di programma per gli Erzelli)

1. Per la predisposizione dello studio di fattibilità dell'impianto di trasporto pubblico di collegamento con il Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, in attuazione dell'accordo di programma stipulato tra la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Università degli studi di Genova, la Regione concede al Comune di Genova, quale Ente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, un contributo, per l'anno 2017, di euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio:

Anno 2017

- Riduzione di euro 100.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 50 "Debito pubblico" Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 4 "Altre modalità di trasporto".

Articolo 10

(Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 22 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e conseguenti disposizioni attuative), è abrogato.

Articolo 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017 N. 27

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 57 in data 28 settembre 2017;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 175;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 5 ottobre 2017;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 30 ottobre 2017;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2017;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 15 novembre 2017.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione generale (Consigliere Piana A.)

Il disegno di legge oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa ha dato luogo ad ampio dibattito ed ha portato in sede di Commissione all'approvazione di numerosi emendamenti volti al miglioramento dell'impianto normativo. Esso riguarda le tematiche di seguito riepilogate.

Con l'articolo 1 si apportano alcune modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale n. 33/2013 "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale", a seguito delle osservazioni espresse dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto dell'esercizio 2016 e di successivi confronti con quest'ultima.

L'articolo 2 prevede la modifica del comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale n. 59/2009 "Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria" per chiarire l'ambito applicativo del concetto di "omnicomprensivo" relativamente al compenso attribuito all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La modifica chiarisce che nel trattamento omnicomprensivo non sono ricompresi IVA e oneri previdenziali in quanto trattasi di imposte e oneri non ricadenti sul beneficiario e, quindi, correttamente da considerare al di fuori del compenso previsto.

Tale modifica legislativa non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto lo stanziamento nel capitolo di riferimento presenta adeguata disponibilità e capienza in rapporto al fabbisogno.

L'articolo 3 contiene la modifica al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.7/2008 "Norme sul sistema statistico regionale" consente all'amministrazione regionale di costituire e disporre di un elenco di persone idonee allo svolgimento delle funzioni di rilevatore/intervistatore in occasione di attività di indagine campionaria o censuaria, di natura statistica, in cui la Regione viene direttamente coinvolta. La disponibilità di un elenco preconstituito e periodicamente aggiornato rappresenta una modalità rapida, efficace ed economica di reclutamento e gestione di collaboratori occasionali per le attività periodiche e straordinarie in campo statistico.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, intervenendo esclusivamente nella definizione di una nuova procedura di individuazione delle figure di rilevatore/intervistatore.

All'articolo 4 è prevista una modifica alla legge regionale n. 9/2000 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile", muove dalla constatazione che il territorio italiano è purtroppo frequentemente colpito da eventi calamitosi (sismici, alluvionali ed altro) che determinano situazioni di gravissimo pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, arrivando anche a provocare la perdita di vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati.

Al fine di potenziare il sostegno complessivo in tali circostanze, la suddetta norma prevede l'introduzione in via generale di uno strumento, in precedenza già attivato per alcuni eventi calamitosi, che consenta di fa-

cilitare raccolte di fondi attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato, attribuendo alla Giunta regionale la definizione delle modalità di utilizzo di tali fondi.

L'articolo 5 contiene la modifica della legge regionale n. 34/2016 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017" e successive modificazioni e integrazioni finalizzata al finanziamento della proposta di legge di iniziativa consiliare n. 124, ad oggetto "Istituzione dell'albo regionale dei comuni aderenti al "Baratto amministrativo", nella misura di 10.000,00 €, come indicato nell'allegato C, inserito quale emendamento, ed attribuita alla Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

All'articolo 6 è contenuta una modifica della legge regionale n. 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) che, in dipendenza degli impegni che l'Amministrazione ha sottoscritto con il MIBACT e con il MIAMB per la redazione del Piano Paesaggistico regionale, prevede l'avvio con urgenza di una campagna di rilevamento dei siti archeologici, ai sensi dell'art. 142, comma 1), lett. m), del D.lgs. 42/2004, sulla base delle istruzioni operative impartite dalla Soprintendenza della Liguria. La modifica dell'articolo 15 bis della suddetta legge regionale 13/2014 consente di coprire le spese per il conferimento degli incarichi a ciò necessari, utilizzando i fondi provenienti dalle sanzioni derivanti da accertamenti di compatibilità paesaggistica

Con l'articolo 7 si provvede al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito della ricognizione effettuata dalla Vice Direzione Generale Ambiente - Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, a seguito della quale è emerso il debito di cui all'allegata relazione nota prot.n. IN/2017/9518 trasmessa con nota prot.n. IN/2017/9516 del Vice Direttore del Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti. La spesa complessiva pari ad euro 6.846,80 trova copertura bilancio 2017-2019, competenza 2017, Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali".

Con l'articolo 8 si intende garantire, per l'esercizio 2018, al Comune di Savona, beneficiario di un finanziamento statale di 18 milioni di euro complessivi, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Bando periferie), la necessaria disponibilità di cassa per l'avvio delle opere connesse all'investimento evitando che le tempistiche di erogazione dei fondi dal bilancio dello Stato pregiudichino la realizzazione delle opere programmate nei tempi stabiliti dalla stessa legge statale.

A seguito dell'accordo di programma stipulato in data 24 ottobre 2017 con il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per la ricollocazione della Scuola Politecnica - Polo universitario di Ingegneria nel nuovo Parco Scientifico Tecnologico (il "Polo di Ingegneria") agli Erzelli nel comune di Genova, la Regione si è impegnata a trasferire al Comune di Genova la somma di 400.000,00 euro quale contributo alla realizzazione della funicolare di Erzelli. L'articolo 9 del disegno di legge prevede l'impegno della Regione di mettere a disposizione del Comune di Genova quale ente territorialmente competente, per l'anno 2017, la somma ulteriore di euro 100.000,00 per l'elaborazione dello studio di fattibilità finalizzato all'avvio della progettazione dell'opera e individua al comma 2 la relativa copertura finanziaria riferita all'esercizio 2017.

L'articolo 10 abroga il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/2017, che prevede che gli incarichi di Vice dirigente in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2017 n. 22 assumano - in sede di prima applicazione e sino alla ridefinizione dell'assetto delle posizioni organizzative della Giunta regionale - la natura di incarichi di Alta professionalità, con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Tale disposizione si era resa necessaria al fine di regolare le conseguenze, sul piano organizzativo e gestionale, derivanti dall'abolizione dell'istituto della Vice dirigenza attuata con la stessa L.R. n. 22/2017. Tuttavia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, Autonomie ha successivamente rilevato che la disposizione così formulata sembrerebbe configurare la trasformazione diretta per legge dei Vice dirigenti in Alte professionalità, in potenziale violazione delle procedure contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.Lgs. n. 165/2001, con conseguenti dubbi di incostituzionalità della disposizione per contrasto con l'art. 117, lettera l), della Costituzione. Al fine di uniformarsi al rilievo della Presidenza del Consiglio dei

Ministri si provvede all'abrogazione dello stesso comma 2, nel rispetto dell'impegno a procedere in tal senso già stato assunto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 4 ottobre u.s..

L'articolo 11 reca la dichiarazione d'urgenza per l'entrata in vigore della legge.

Per le ragioni sopra esposte si chiede a codesto Consiglio regionale di volersi esprimere col più ampio consenso di voti sul disegno di legge in oggetto.

Relazione di minoranza (Consigliere Michelucci J.)

Esattamente come le variazioni di bilancio, anche questa legge non risulta essere una norma strategica. Si tratta semplicemente della sistemazione di situazioni contingenti, talora anche in conflitto con quanto stabilito dalla variazione di bilancio. Un'altra occasione perduta che poteva tradursi in una norma strutturale e che invece si limita a recepire indicazioni di altri enti e poco di più. Oltre a ciò rileviamo come vi sia, all'art. 5 un trattamento una-tantum destinato al comune di Savona (un'anticipazione di cassa di ben 5 milioni per anticipare le somme che verranno messe a disposizione dal Cipe sul Bando periferie), senza che vi siano analoghe decisioni per altri comuni. Ci chiediamo per quale motivo lo stesso trattamento non venga riservato anche ad altri enti e magari su tematiche più cogenti quali il tema del dissesto per esempio.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 è pubblicata nel B.U. 8 novembre 2013, n. 17.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23.*

Note all'articolo 3

- *La legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 è pubblicata nel B.U. 16 aprile 2008, n. 3.*
- *Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 è pubblicato nella G.U. 30 agosto 1997 n. 202*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2016, n. 34.*
- *Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 è pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011 n. 172*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2014, n. 8.*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2016, n. 34.*
- *La legge 5 maggio 2009 n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009 n. 103*

Nota all'articolo 8

- *La legge 28 dicembre 2015, n. 208 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2015, n. 302.*

Note all'articolo 10

- *La legge regionale 7 agosto 2017 n. 22 è pubblicata nel B.U. 11 agosto 2017, n. 13.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione centrale finanza, bilancio e controlli - Settore Bilancio e ragioneria

REGOLAMENTO REGIONALE 27 OTTOBRE 2017 N. 3

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 25, "Norme in materia di cimiteri per animali".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 05.05.2017

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.839 del 18.10.2017

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri per animali) nel rispetto della vigente normativa a tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
2. I cimiteri per animali possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto, in quanto applicabili, dal regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e dal regolamento (UE) 142/2001 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009, degli articoli 338 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) nonché dalle altre norme vigenti in materia.
3. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
4. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito esclusivamente l'interro o la tumulazione in loculi di spoglie delle specie animali di cui articolo 2 della l.r. 25/2015 come definite dall'art.2, comma1, lettera a) del seguente regolamento.
5. Le spoglie animali conferite nei cimiteri per animali di affezione devono necessariamente essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea e che escluda che l'animale sia stato sottoposto a trattamenti chemioterapici e/o terapia radiante.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Animale d'affezione (o da compagnia): animale che convive con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia, ovvero cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi,

rettili, sauri; volatili di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti; roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare; maialino nano vietnamita;

- b) Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell'animale amputate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2000, n. 179 e ss. mm. ii.);
- c) Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 254/2003;
- d) Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 254/2003.

Articolo 3

(Procedure autorizzative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/2015, l'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio sorge il cimitero nel rispetto della normativa vigente, con le procedure stabilite al comma 2.
2. I soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione dei cimiteri per animali devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda ai sensi dell'articolo 4 nonché il rilascio di autorizzazione alla gestione, subordinata al parere dell'ASL competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti, delle attrezzature e dei lavoratori.

Articolo 4

(Procedura edilizia)

1. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:
 - a) relazione idrogeologica della località, incluso il documento attestante la composizione chimico-fisica del terreno, la profondità e direzione della falda. La descrizione della località deve tassativamente fare riferimento all'ubicazione, orografia ed estensione dell'area;
 - b) relazione tecnico-sanitaria contenente la valutazione della compatibilità del sito in relazione all'aspetto igienico-sanitario, con particolare riferimento all'ubicazione ed estensione dell'area;
 - c) descrizione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, dell'ubicazione e del numero dei servizi igienici, degli interventi in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e ss.mm.ii. (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
 - d) indicazione delle norme di attuazione del PUC vigente che presentino la zona oggetto di costruzione e le zone circostanti indicando qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico ai fini della tutela della zona di rispetto di cui agli articoli 92 e da 100 a 108 del capo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 5

(Zona di rispetto)

1. Ai sensi dell'articolo 338 del r.d. 1265/1934 i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
2. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici nel raggio di almeno 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
3. La distanza di almeno 200 metri si calcola a partire dalla recinzione esterna del cimitero.

Articolo 6

(Caratteristiche tecniche)

1. I cimiteri per animali devono avere una recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di colore verde e con esclusione di semplice rete metallica, realizzata in modo tale da impedire l'ingresso di animali predatori.
2. I cimiteri per animali d'affezione devono prevedere apposite aree destinate a fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali, in modo da evitare le azioni degli animali predatori.
3. Le fosse devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) il fondo di ogni fossa deve essere distante non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda;
 - b) la profondità delle fosse è stabilita in m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, e in m. 2,00 per animali di media e grande taglia;
 - c) la fossa per interro deve essere scavata ad una profondità dal piano di superficie del cimitero tale da consentire una copertura del terreno almeno di cm. 70 per piccoli animali e almeno di cm. 150 per animali di grossa taglia dopo che sia stato depositato il contenitore delle spoglie dell'animale;
 - d) le dimensioni delle fosse sono stabilite in m. 1,10 x 0,80 per gli animali di piccola e media taglia, e in m. 2,20 x 0,80 per gli animali di grande taglia; sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
 - e) ogni fossa è contraddistinta da un cippo avente dimensione di cm 50 X 50 con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte) ed eventualmente fotografia;
 - f) la distanza tra le fosse è di norma di m. 0,50, riducibile a m. 0,30;
 - g) i vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie dell'animale.

Articolo 7

(Caratteristiche funzionali)

1. I cimiteri per animali devono essere dotati di allacciamenti all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica.
2. I cimiteri in particolare:
 - a) devono essere dotati di acqua potabile e di servizio igienico accessibile, completo, visibile e utilizzabile anche dal pubblico;
 - b) un locale ad uso ufficio adeguatamente corredato da spogliatoio, ripostiglio e riscaldamento;
 - c) devono essere realizzati su un terreno idoneo a contenere le acque meteoriche e di drenaggio senza tuttavia ostacolare il regolare andamento del processo di demineralizzazione delle spoglie;

- d) devono prevedere all'esterno dell'area cimiteriale un'area di parcheggio pubblico e di servizio;
- e) devono essere dotati di:
 - 1. aree per il seppellimento;
 - 2. aree per i servizi collaterali;
 - 3. aree con presenza di ossari;
 - 4. aree per i resti cinerari.
- 3. Presso il servizio di custodia dei competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:100, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) La fascia di rispetto
 - b) Le aree di parcheggio
 - c) Gli accessi;
 - d) La viabilità interna;
 - e) La distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali:
 - f) Gli edifici dei servizi collaterali.

Articolo 8

(Accettazione delle spoglie)

- 1. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono di norma non oltre Kg 90 di peso, salvo autorizzazione del Comune, previo parere consultivo dell' ASL competente per territorio.
- 2. Possono essere accettati animali il cui certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal medico veterinario curante, attesti che non siano deceduti per malattie infettive, infestive, trasmissibili all'uomo e che non abbiano fatto trattamenti chemioterapici e/o terapia radiante.
- 3. Il trasporto degli animali che afferiscono alla struttura cimiteriale può essere effettuato con mezzo privato, purché le spoglie siano adeguatamente riposte nel contenitore monouso con chiusura e a tenuta stagna atto ad impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, nonché le esalazioni moleste ed idoneo, inoltre, a favorire la demineralizzazione delle spoglie stesse.
- 4. Le spoglie di animali non accompagnate da certificazione veterinaria devono sempre essere considerate e gestite come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1069/2009.

Articolo 9

(Compiti del gestore dei cimiteri)

- 1. Il gestore del cimitero deve gestire correttamente la struttura, attenendosi a tutte le disposizioni previste nel presente regolamento e nella normativa vigente.
- 2. Il gestore, in particolare, deve:
 - a) controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
 - b) mantenere pulizia e ordine negli spazi aperti e confinati;
 - c) smaltire i rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di legge;
 - d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e impianti; delle relative reti, compresa la loro eventuale gestione; delle aree di pertinenza, aree verdi e alberature; delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati. Inoltre il gestore dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
 - e) provvedere al servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere;

- f) detenere presso il cimitero copia delle autorizzazioni e della documentazione di cui agli articoli 3 e 4.
- 3. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), utili a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e fisica.
- 4. Nel caso in cui l'impresa che gestisce il sito cimiteriale effettui attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, questa deve essere autorizzata dal servizio veterinario dell'ASL competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 1069/2009 e dall' articolo 17 del regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 10

(Registro delle presenze)

- 1. Il gestore deve registrare su registro cartaceo o informatico le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri ricevuti.
- 2. Nel registro devono essere indicati:
 - a) gli estremi identificativi del proprietario;
 - b) la specie animale e gli estremi identificativi;
 - c) l'ora e la data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
 - d) gli estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - e) l'ora e la data di incenerimento (se presente inceneritore) con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali o di resti mineralizzati;
 - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento e traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
- 3. Il registro deve essere conservato dal gestore per almeno cinque anni nella struttura cimiteriale e deve poter essere consultabile in qualsiasi momento dagli organi di controllo.

Articolo 11

(Sistema di seppellimento)

- 1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
- 2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
- 3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, 10 anni per quelli di grossa taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali; i disseppellimenti ordinari degli animali presenti nella struttura, devono prevedere l'estumulazione in periodi non estivi.
- 4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti (ove presenti), a seconda delle richieste dei proprietari.
- 5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli provenienti da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.

6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità sanitaria locale.
8. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere utilizzate per nuovi interri.

Articolo 12

(Impianti e funzioni collaterali)

1. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
 - a) ufficio con attesa per il pubblico;
 - b) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
 - c) ripostigli e deposito attrezzi;
 - d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
 - f) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del d.p.r. 254/2003;
 - g) aree per il seppellimento;
 - h) area dispersione delle ceneri nel terreno;
 - i) cella frigorifera a contenuto plurimo.

Articolo 13

(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
2. Le ossa provenienti dal seppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento ai sensi del regolamento CE 1069/2009.

Articolo 14

(Vigilanza)

1. La vigilanza sanitaria sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata alla ASL competente per territorio.

Articolo 15

(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 344 del r. d. 1265/1934 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 27 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 11.

Ordinanza del 08 giugno 2017 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria sul ricorso proposto da Regione Liguria c/Pellegrini Andrea.

N. 153 Reg. ord. 2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in data 13 aprile 2015, la Regione Liguria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova 8 ottobre 2014 n. 1876, che aveva accolto il ricorso, proposto dal sig. Andrea Pellegrini, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 04820139934042251, recante la richiesta di pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, relativa all'annualità 2010, per il motoveicolo targato MI 780387.

Il ricorrente ha evidenziato come, essendo stato il motoveicolo in questione immatricolato nell'anno 1990, avrebbe dovuto essere soggetto al pagamento della tassa ridotta ex art. 63 L. 342/00.

La Commissione sulla base del certificato della Federazione motociclistica italiana 25 ottobre 2011 n. 137356 ha ritenuto la sussistenza del diritto all'esenzione e ha accolto il ricorso.

La Regione fonda l'appello su un'unica censura di violazione dell'art. 10 l.r. n. 3/2005 come modificato dall'art. 27 della l.r. 2/06 che prescrive quale requisito per potere godere dell'esenzione, l'iscrizione del singolo autoveicolo o motoveicolo nei registri dell'Automotoclub Storico Italiano o della Federazione motociclistica italiana, non rilevando che il modello sia appartenente alle categorie di veicoli dagli stessi enti individuate. Nella specie, poiché la certificazione di iscrizione risale all'anno 2011, l'appellato non avrebbe potuto godere della esenzione.

Si è costituito in giudizio l'appellato, producendo giurisprudenza e prassi univoca nel senso della irrilevanza dell'iscrizione dei singoli veicoli nei registri degli enti Automotoclub storico Italiano o Federazione motociclistica italiana, essendo sufficiente per godere dell'esenzione che il veicolo appartenga ad una delle categorie individuate dalle predette associazioni.

All'udienza dell'8 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Lr. 3/05 nella parte in cui richiede, per potere fruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'effettiva iscrizione del veicolo nel registro tenuto dall'ASI o dalla FMI anziché la semplice inclusione del modello di appartenenza per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione avendo la legge regionale ridotto l'ambito di operatività delle esenzioni previste dalla legge statale.

Il quadro normativo è il seguente.

L'art. 63 della l. 21 novembre 2000 n. 342, rubricato tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli, per quanto qui di interesse stabiliva: "1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle let-

tere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli".

Il modello di tale motoveicolo è stato incluso nell'elenco modelli motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico individuati ai fini dell'art. 63 I. 342/00 relativamente all'anno 2010 (doc. n. 8 prod. Pellegrini giudizio di primo grado).

Il sig. Pellegrini, pertanto, a tenore della legge statale avrebbe dovuto godere, dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.

Tuttavia il motoveicolo in questione è stato iscritto nel registro storico nazionale della Federazione motociclistica italiana soltanto in data 25 ottobre 2011 (doc n.14 prod. Pellegrini giudizio di primo grado).

Pertanto, in difetto di iscrizione al registro storico per l'anno 2010, l'applicazione della disciplina legislativa regionale determinerebbe l'impossibilità di godere dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.

Da quanto esposto si appalesa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della nonna regionale.

Non manifesta infondatezza.

La Corte costituzionale ha espresso costantemente il principio per cui allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione (C. cost. 296, 297 e 311 del 2003).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della competenza esclusiva dello Stato le norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (C. Cost. 296/03) o che modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (C. Cost. 296, 297 e 311 del 2003).

Con la sentenza n. 455/05 la Corte costituzionale è intervenuta sull'art. 10 l.r. 3/05, dichiarandolo incostituzionale poiché la Regione aveva ampliato il novero dei soggetti legittimati ad individuare i veicoli di interesse storico, che possono godere dell'esenzione, includendovi anche altri soggetti in aggiunta all'ASI e FMI.

In definitiva, deve ritenersi, alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, preclusa alle Regioni la possibilità di introdurre una disciplina delle esenzioni più restrittiva di quella statale.

La normativa statale, pertanto, concedeva l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente ai veicoli che fossero individuati con apposita determinazione dall'ASI e dalla FMI. Tale determinazione non è riferita al singolo veicolo individuato dalla targa ma in generale per categorie di veicoli.

In questo senso si è espressa sia la giurisprudenza sia la prassi.

La Cassazione ha, infatti, affermato che l' "esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Cass. VI 15 febbraio 2013 n. 3837).

L'Agenzia delle entrate in sede di risposta ad interpello con risoluzione 29 novembre 2011 n. 112/E ha espresso il medesimo avviso.

La normativa regionale diverge sensibilmente da quella statale.

L'art. 10 l.r. 4 febbraio 2005 n. 3 stabilisce: "1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.L) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)

La norma regionale stabilisce quale presupposto per l'esenzione l'effettiva iscrizione del singolo veicolo nei registri della ASI e della FMI con ciò introducendo una disciplina diversa da quella prevista dal legislatore statale.

La rilevanza della questione.

L'appellato sig. Andrea Pellegrini era in possesso nell'anno 2010 di un motoveicolo Gilera TG modello RC cilindrata 600 targato MI 780387 immatricolato nell'anno 1990 (doc. n. 14 prod Pellegrini giudizio di primo grado).

L'art. 10 l.r. 3/05, pertanto, nel subordinare l'esenzione dalla tassa automobilistica alla effettiva iscrizione del veicolo nel registro storico tenuto dalle due associazioni, anziché concederla sulla semplice inclusione del modello cui il veicolo appartiene nell'elenco dei modelli di particolare interesse storico e collezionistico si pone in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione avendo disciplinato la materia dei tributi erariali rientrati nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in maniera difforme alla disciplina statale.

Il Collegio, per le ragioni sopra esposte, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 1 legge regione Liguria 4 febbraio 2005 n. 3 per violazione dell'art. 117, comma secondo lett. e) della Costituzione.

Resta sospesa ogni decisione sul ricorso in epigrafe, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

PQM

La Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 3

visti gli artt. 1 della L. cost. 9/2/1948, n. 1 e 23 della L. 11/3/1953, n. 87;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 1 l.r. 4 febbraio 2005 n. 3 in relazione all'art. 117, comma secondo lett. e) della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente della Giunta della Regione Liguria e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Così deciso in Genova, l'8 giugno 2017.

IL RELATORE
Fulvia Maggio

IL PRESIDENTE
Marina Celle